

**REGOLAMENTO SULLE MODALITA' DI GESTIONE
DEL REGISTRO REGIONALE
DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE**

ARTICOLAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA

(Delibera C.P. n. 101 del 14 luglio 2003)

LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 2002 N. 42
SCHEMA TIPO DI REGOLAMENTO SU "MODALITA DI GESTIONE DEL REGISTRO
REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE"

Articolo 1.
OGGETTO E FINALITA'

1.1 Il presente regolamento è redatto ai sensi dall'articolo 17, comma 3, della L.R. 42/'02 e si applica alle associazioni di promozione sociale aventi le caratteristiche previste dagli articoli 2 e 3 della legge 7 dicembre 2000, n° 383, recante "Disciplina delle associazioni di promozione sociale", per la loro iscrizione nel Registro regionale delle associazioni di promozione sociale, articolazione provinciale di Lucca.

Articolo 2.
STRUTTURA DEL REGISTRO

2.1 L'articolazione provinciale del Registro regionale è suddivisa in 3 sezioni, denominate "sezione A" "sezione B" e "sezione C", secondo le indicazioni di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42.

2.2 Ogni sezione è suddivisa in settori denominati come segue:

1. "Ambientale-turistico";
2. "Culturale-educativo e di ricerca etica e spirituale"
3. "Sociale";
4. "Socio-sanitario";
5. "Sanitario"
6. "Sportivo-ricreativo";
7. "Tutela dei diritti".

2.3 Le associazioni sono iscritte in un'unica sezione del Registro e in un unico settore (in base all'attività prevalente), riportando i seguenti dati identificativi: denominazione; indirizzo; telefono; eventuali altri settori d'intervento; estremi del provvedimento di iscrizione.

Articolo 3.
REQUISITI PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO

3.1 Possono essere iscritte al Registro regionale -articolazione provinciale di Lucca- le associazioni che:

- a) sono associazioni di promozione sociale ai sensi dell'articolo 2 della L.R. 42/'02;
- b) sono in possesso di atto costitutivo e statuto redatto ai sensi dell'art. 5 della L.R. 42/'02;
- c) si avvalgono, per il perseguimento dei fini istituzionali, prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati secondo la definizione e con le specificazioni di cui al comma 1 e al comma 2 dell'art. 6 della L.R. 42/'02;
- d) utilizzano per il proprio funzionamento la tipologia di risorse economiche di cui all'art. 7 della L.R. 42/'02;
- e) sono costituite da almeno un anno;
- f) sono in possesso dei requisiti specifici per l'iscrizione nella sezione "A", "B" e "C" come specificato ai successivi punti 3.2; 3.3; 3.4.

3.2 Possono essere iscritte al registro regionale articolazione provinciale di Lucca, sezione "A", le associazioni che:

- a) sono in possesso dei requisiti di cui al punto 3. 1, lettere. a) b) c) d) e);
- b) hanno sede legale nel territorio provinciale di Lucca;
- c) hanno un numero di soci non inferiore a diecimila;
- d) oppure (in alternativa alla previsione di cui al precedente punto c) hanno una presenza organizzata in almeno tre province, oltre ad essere state costituite da almeno tre anni con dimostrazione di aver svolto, per tale periodo, attività continuativa.

3.3 Possono essere iscritte al registro regionale articolazione provinciale di Lucca, sezione "B", le associazioni che:

- a) sono in possesso dei requisiti di cui al punto 3. 1, lettere a) b) c) d) e);
- b) hanno sede legale nel territorio provinciale di Lucca;

3.4 Possono essere iscritte al registro regionale articolazione provinciale di Lucca, sezione "C", le associazioni che:

- a) sono in possesso dei requisiti di cui al punto 3. 1, lettere a) b) c) d) e);
- b) hanno una sede operativa nel territorio provinciale di Lucca attiva da almeno un anno;
- c) sono iscritte al registro nazionale delle associazioni di promozione sociale di cui all'art. 7 della L. 383/00, "Disciplina delle associazioni di promozione sociale"

Articolo 4.

LA PROCEDURA D'ISCRIZIONE

4.1 Al fine di favorire la speditezza e la trasparenza della procedura di iscrizione saranno redatti ed approvate dal Dirigente competente modelli di domande di iscrizione.

La domanda d'iscrizione, redatta in carta semplice, deve essere:

- formulata secondo il modello suddetto (utilizzabile anche in fotocopia);
- sottoscritta in calce dal legale rappresentante dell'associazione (con firma in originale);
- indirizzata alla Provincia di Lucca – Cortile degli Svizzeri, 55100 - Lucca;
- inviata attraverso il servizio postale o consegnata a mano al protocollo generale dell'ente.

4.2 Alla domanda di iscrizione deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto,
- b) elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;
- c) sintetica relazione descrittiva della fisionomia istituzionale dell'associazione, con riferimento agli ultimi tre anni di vita dell'associazione oppure, se è di più recente costituzione, al periodo intercorrente fra la data di costituzione e quella di richiesta di iscrizione al registro. La relazione deve contenere dati relativi a:
 - modello organizzativo dell'associazione, tipologia di risorse umane ed economiche utilizzate per l'attività;
 - ambito di diffusione territoriale dell'associazione, con specifica indicazione delle sedi possedute in Toscana;
 - numero totale degli iscritti;
 - attività associativa svolta e/o in programma, con specifica indicazione delle iniziative inerenti il settore d'intervento per cui si chiede l'iscrizione, nonché di eventuali iniziative in settori diversi.

4.3 Ai fini dell'istruttoria, la Provincia, eventualmente anche richiedendo pareri e dati conoscitivi al Comune in cui ha sede l'associazione, verifica:

- che la domanda d'iscrizione, formulata secondo il modello di cui al primo comma del presente articolo sia regolarmente compilata e sottoscritta, completa in ogni sua parte e corredata di tutta la documentazione prescritta dal presente regolamento;
- che l'associazione sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente Regolamento;
- che i requisiti posseduti e l'attività espletata siano coerenti con la richiesta d'iscrizione nella specifica sezione del Registro regionale e nello specifico settore d'intervento;
- che lo statuto e/o l'atto costitutivo dell'associazione preveda quanto indicato al comma 2 dell'art. 5 della L.R. 42/'02;
- che l'associazione non risulti iscritta al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 e successive modificazioni, né ad altre articolazioni provinciali del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale.

4.4 In merito al provvedimento d'iscrizione al Registro il Dirigente del Servizio competente adotta il relativo atto entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda. Nel caso in cui non sussistano i requisiti, entro lo stesso termine, è adottato il provvedimento motivato di diniego.

4.5 I termini suddetti sono sospesi nel caso in cui:

- il richiedente integri o rettifichi la documentazione prodotta. Detti termini ricominciano a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni o rettifiche;
- la Provincia, ai fini dell'istruttoria, ritenga necessaria l'acquisizione di ulteriori documenti o l'integrazione di quelli acquisiti. In tal caso, la Provincia comunica all'associazione il termine entro cui deve provvedere all'inoltro della documentazione e i termini ricominciano a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni.

4.6 Le associazioni richiedenti l'iscrizione nella sezione "A" del Registro che risultino mancanti dei requisiti previsti dall'articolo 9, comma 1, lett. a) della L.R. 42/'02, ma comunque in possesso dei requisiti necessari all'iscrizione nella sezione "B" del registro medesimo, sono automaticamente iscritte nella sezione "B".

4.7 I provvedimenti di iscrizione o di diniego all'iscrizione sono notificati dalla Provincia, entro il termine massimo di 30 giorni dall'adozione, all'associazione interessata attraverso servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento. I provvedimenti di iscrizione sono inoltre comunicati al Sindaco del Comune ove ha sede l'associazione. Il riferimento è alla sede legale per le associazioni iscritte alle sezioni "A" e "B" del Registro; alla sede operativa per quelle iscritte alla sezione "C".

Articolo 5.

LA REVISIONE DEL REGISTRO

5.1 Per consentire la verifica del permanere dei requisiti in base ai quali è stata disposta l'iscrizione al Registro regionale:

- le associazioni iscritte devono comunicare tempestivamente alla Provincia le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede, le deliberazioni di scioglimento e ogni altra informazione inerente cambiamenti connessi all'iscrizione nel registro;
- la Provincia, in qualsiasi momento, può richiedere all'associazione chiarimenti e documentazione in merito, anche su segnalazione del Comune in cui ha sede l'associazione.

5.2 Ai fini della revisione periodica del Registro, entro il 31 gennaio di ogni anno, le associazioni di promozione sociale iscritte entro il 31 luglio dell'anno precedente, pena la cancellazione dal registro, inviano una dichiarazione redatta in carta semplice, che deve essere:

- formulata secondo il modulo di revisione (utilizzabile anche in fotocopia) redatto ed approvato dal Dirigente competente, al fine di favorire la speditezza e la trasparenza della procedura di revisione stessa.
- sottoscritta in calce dal legale rappresentante dell'associazione (con firma in originale);
- indirizzata alla Provincia di Lucca – Cortile degli Svizzeri 55100 - Lucca ed inviata attraverso servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento, o consegnata a mano al protocollo generale dell'ente.

5.3 Alla dichiarazione di cui al punto precedente deve essere allegata una relazione concernente l'attività associativa svolta nel precedente anno solare. Qualora siano intervenute modificazioni nell'atto costitutivo e/o nello statuto e/o nell'elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative, dovrà inoltre essere allegata alla dichiarazione copia di tale documentazione aggiornata.

5.4 Qualora la documentazione suddetta risulti non correttamente formulata o incompleta la Provincia invita l'associazione a provvedere, entro un congruo termine, trascorso il quale il mancato adempimento comporta la cancellazione dal Registro.

5.5 Entro il 30 aprile di ogni anno, il Dirigente del Servizio competente, effettuate le verifiche necessarie, approva l'elenco delle associazioni la cui verifica abbia avuto esito positivo ovvero dispone le cancellazioni con singoli provvedimenti motivati.

5.6 Qualora le associazioni chiedano una diversa allocazione nel Registro (a livello di sezione e/o di settore), ovvero il servizio competente verifichi la necessità di una modifica in tal senso, il servizio stesso provvede allo spostamento in sede di approvazione dell'elenco di cui al punto precedente.

Articolo 6. **LA CANCELLAZIONE DAL REGISTRO**

6.1 La cancellazione di un'associazione di promozione sociale dal Registro è disposta:

- a. per richiesta dell'associazione interessata;
- b. per accertata perdita di uno o più requisiti o condizioni necessarie per l'iscrizione;
- c. per la mancata presentazione entro i termini da parte dell'associazione della dichiarazione inerente la "Revisione annuale del registro", formulata in base al modello di cui al precedente articolo;
- d. per la mancata presentazione entro i termini delle informazioni e/o dei documenti suppletivi richiesti dall'ufficio competente.

6.2 In merito alla cancellazione provvede il Dirigente del Servizio competente con provvedimento motivato.

6.3 Il provvedimento di cancellazione è notificato con conseguente ricevuta dalla Provincia, entro il termine massimo di 30 giorni dall'adozione, all'associazione interessata. I provvedimenti di cancellazione sono inoltre comunicati al Sindaco del Comune ove ha sede l'associazione. Il riferimento è alla sede legale per le associazioni iscritte alle sezioni "A" e "B" del registro; alla sede operativa per quelle iscritte alla sezione "C".

Articolo 7.

RICORSI AMMINISTRATIVI AVVERSO I PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLE ISCRIZIONI E ALLE CANCELLAZIONI

7.1 Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso ricorso in via amministrativa, entro sessanta giorni, al Dirigente del Servizio che ha adottato l'atto, che decide entro trenta giorni dal ricevimento delle argomentazioni del ricorrente, oltre agli ordinari rimedi giurisdizionali previsti dalla legge.

Articolo 8. NORME FINALI E TRANSITORIE

8.1 Per effetto dell'art. 21 della L.R. 42/'02 è abrogata la L.R. 36/'90 dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Per effetto dell'art. 20, comma 3, della L.R. 42/'02, con la pubblicazione del Registro Regionale dell'associazionismo di promozione sociale sul Bollettino Ufficiale Regione Toscana, cessa l'efficacia degli albi istituiti ai sensi della L.R. 36/'90.

La Provincia a norma dell'art. 20 comma 1 L.R. 42/'02 deve provvedere, in relazione alla propria competenza territoriale, a predisporre ed approvare il "Registro regionale delle associazioni di promozione sociale", in coerenza con la citata legge e il presente regolamento. A tale scopo il Dirigente competente esamina le domande a suo tempo prodotte ai sensi della L.R. 36/90 rimaste giacenti presso gli uffici regionali e provinciali. Esamina inoltre la documentazione delle Associazioni in precedenza iscritte negli albi di livello provinciale e regionale di cui alla L.R. 36/'90; emana i conseguenti provvedimenti di iscrizione o diniego nel nuovo Registro regionale delle associazioni di promozione sociale.

8.2 In sede di prima applicazione, allo scopo di semplificare le operazioni di iscrizione nel nuovo Registro e di verificare l'interesse delle associazioni a tale iscrizione il Dirigente competente provvede a dare le necessarie informazioni a mezzo raccomandata A.R. o altro procedimento che consenta di ottenere ricevuta della richiesta, a tutte le Associazioni iscritte all'Albo di cui alla L.R. 36/'90. Il legale rappresentante dall'associazione contattata dovrà far pervenire la necessaria documentazione da valere ai fini dell'iscrizione dell'associazione di promozione sociale nel registro regionale, articolazione provinciale di Lucca, secondo quanto previsto dall'art. 3 della L.R. 42/'02, entro un termine di 30 giorni.

8.3 In caso di mancata risposta, il Dirigente reitera la richiesta mediante raccomandata A.R., dopodiché, decorso vanamente il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento, non procederà alla iscrizione della Associazione in questione nel Registro regionale oggetto del presente regolamento, archiviando la relativa pratica.

L.R. 9 dicembre 2002, n. 42 Disciplina delle Associazioni di promozione sociale. Modifica all'articolo 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n.72 (Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati).

Art. 17 - Regolamenti di esecuzione

3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, il dipartimento della Giunta regionale, competente in materia di politiche sociali, predispone uno schema tipo di regolamento del quale le Province possono avvalersi ai fini dell'approvazione di quanto indicato al comma 2.

L. 7 dicembre 2000, n. 383 Disciplina delle associazioni di promozione sociale (in Gazz. Uff. 27 dicembre 2000, n. 300)

Art. 2. Associazioni di promozione sociale.

1. Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

2. Non sono considerate associazioni di promozione sociale, ai fini e per gli effetti della presente legge, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati.

3. Non costituiscono altresì associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art. 3. Atto costitutivo e statuto.

1. Le associazioni di promozione sociale si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:

a) la denominazione;

b) l'oggetto sociale;

c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;

d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;

e) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;

f) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche associative. In relazione alla particolare natura di talune associazioni, il Ministro per la solidarietà sociale, sentito l'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 11, può consentire deroghe alla presente disposizione;

g) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi;

h) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statuari;

i) le modalità di scioglimento dell'associazione;

l) l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.

NOTE ART. 2

L.R. 9 dicembre 2002, n. 42 Disciplina delle Associazioni di promozione sociale. Modifica all'articolo 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n.72 (Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati).

Art. 9 - Struttura del registro

1. Ogni articolazione di livello provinciale del registro regionale comprende le associazioni di promozione sociale aventi sede legale ovvero almeno una sede operativa nella provincia di riferimento, ed è suddivisa, a fini di omogeneità di aggregazione, in tre sezioni così distinte:

a) sezione "A", nella quale sono iscritte le associazioni che hanno i requisiti di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 8 che in Toscana hanno un numero di soci non inferiore a diecimila, ovvero una presenza organizzata in almeno tre province, a condizione, in quest'ultimo caso, che le associazioni medesime risultino costituite da tre o più anni e dimostrino di aver svolto, per lo stesso periodo, attività continuativa;

b) sezione "B", nella quale sono iscritte le associazioni che hanno i requisiti indicati nelle lettere a) e c) dell'articolo 8 e che non soddisfano le ulteriori condizioni richieste per l'iscrizione alla sezione "A";

c) sezione "C", nella quale sono iscritte le associazioni che hanno i requisiti indicati nelle lettere b) e c) dell'articolo 8.

NOTE ART. 3

L.R. 9 dicembre 2002, n. 42 Disciplina delle Associazioni di promozione sociale. Modifica all'articolo 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n.72 (Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati)

Art. 02 - Associazioni di promozione sociale – v. Note Art. 1

Art. 05 - Atto costitutivo e statuto

1. Possono essere iscritte nel registro regionale solo le associazioni di promozione sociale costituite mediante atto scritto nel quale è indicata la sede legale.

2. Nello statuto delle associazioni di promozione sociale che intendono iscriversi nel registro regionale sono espressamente previsti:

a) la denominazione;

b) l'oggetto sociale;

c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;

d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;

e) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente previste;

f) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche associative fatte salve le deroghe di volta in volta motivatamente concesse dall'assessore regionale competente in relazione alla particolare natura di talune associazioni;

g) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi;

h) l'obbligo di redigere il bilancio ed il rendiconto annuale;

i) le modalità di scioglimento dell'associazione;

j) l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.

Art. 06 - Prestazioni degli associati

1. Per il perseguimento dei fini istituzionali, le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, ai quali possono essere unicamente rimborsate dall'associazione medesima le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti. In caso

di particolare necessità, le associazioni possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

2. Le assunzioni e il ricorso a prestazioni di lavoro autonomo possono prevalere sulle prestazioni volontarie e gratuite solo nelle associazioni di soggetti in condizione di invalidità.

Art. 07 - Risorse economiche

1. Le associazioni di promozione sociale utilizzano per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività le risorse economiche derivanti da:

a) quote e contributi degli associati ed erogazioni liberali degli associati e di terzi;

b) eredità, donazioni e legati;

c) contributi dell'unione europea, di organismi internazionali, dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di enti o istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati ovvero entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni a premi ;

e) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

f) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

L. 7 dicembre 2000, n. 383 Disciplina delle associazioni di promozione sociale (in Gazz. Uff. 27 dicembre 2000, n. 300)

Art. 7. Registri.

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali è istituito un registro nazionale al quale possono iscriversi, ai fini dell'applicazione della presente legge, le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, costituite ed operanti da almeno un anno. Alla tenuta del registro si provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.

2. Per associazioni di promozione sociale a carattere nazionale si intendono quelle che svolgono attività in almeno cinque regioni ed in almeno venti province del territorio nazionale.

3. L'iscrizione nel registro nazionale delle associazioni a carattere nazionale comporta il diritto di automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi livelli di organizzazione territoriale e dei circoli affiliati, mantenendo a tali soggetti i benefici connessi alla iscrizione nei registri di cui al comma 4.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, rispettivamente, registri su scala regionale e provinciale, cui possono iscriversi tutte le associazioni in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, che svolgono attività, rispettivamente, in ambito regionale o provinciale.

NOTE ART. 4

L.R. 9 dicembre 2002, n. 42 Disciplina delle Associazioni di promozione sociale. Modifica all'articolo 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n.72 (Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati)

Art.5 c. 2 – vedi Nota Art. 3

L.R. 26 aprile 1993, n. 28 Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici - Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato

L.R. 9 dicembre 2002, n. 42 Disciplina delle Associazioni di promozione sociale. Modifica all'articolo 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n.72 (Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati)

Art. 09 - Struttura del registro

1. Ogni articolazione di livello provinciale del registro regionale comprende le associazioni di promozione sociale aventi sede legale ovvero almeno una sede operativa nella provincia di riferimento, ed è suddivisa, a fini di omogeneità di aggregazione, in tre sezioni così distinte:

a) sezione "A", nella quale sono iscritte le associazioni che hanno i requisiti di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 8 che in Toscana hanno un numero di soci non inferiore a diecimila, ovvero una presenza organizzata in almeno tre province, a condizione, in quest'ultimo caso, che le associazioni medesime risultino costituite da tre o più anni e dimostrino di aver svolto, per lo stesso periodo, attività continuativa;

NOTE ART. 8

L.R. 9 dicembre 2002, n. 42 Disciplina delle Associazioni di promozione sociale. Modifica all'articolo 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n.72 (Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati)

Art. 21 - Abrogazione

1. A decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di esecuzione, di cui all'articolo 17, comma 2, è abrogata la l.r. 36/1990.

L.R. 9 aprile 1990, n. 36 Promozione e sviluppo dell'associazionismo

L.R. 9 dicembre 2002, n. 42 Disciplina delle Associazioni di promozione sociale. Modifica all'articolo 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n.72 (Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati)

Art. 20 - Norme transitorie

3. Le Province inoltrano tempestivamente alla Regione il registro regionale dell'associazionismo di promozione sociale relativo all'articolazione territoriale di competenza, redatto ai sensi del comma 1. La Giunta regionale ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana nel momento in cui tutte le Amministrazioni provinciali abbiano provveduto in tal senso e, da tale momento, cessa l'efficacia degli albi istituiti ai sensi della l.r. 36/1990.

Art. 20 - Norme transitorie

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui articolo 17, comma 2, le Province provvedono, ciascuna in relazione alla propria competenza territoriale, alla predisposizione e approvazione del registro regionale dell'associazionismo di promozione sociale, assicurandone la coerenza con la presente legge e con il regolamento. A tal fine richiedono ai soggetti interessati le eventuali necessarie informazioni e integrazioni alla documentazione prodotta e realizzano ogni attività necessaria per:

- a) l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione o di diniego all'iscrizione in relazione alle domande prodotte ai sensi della legge regionale 9 aprile 1990, n. 36 (Promozione e sviluppo dell'associazionismo) e giacenti presso gli uffici;
- b) la revisione degli albi delle associazioni di cui all'articolo 2, comma 1 (albo di livello provinciale) e comma 7 (albo regionale) della legge regionale 36/1990;
- c) l'emanazione dei provvedimenti di cancellazione delle associazioni per le quali la verifica di cui alla lettera b) abbia dato esito negativo.

Art. 03 – vedi nota art. 1